

L'impianto dell'ennesimo intervento introdotto dal art. 24 del Decreto-Legge 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, introduce notevoli novità sia sul breve, sia sul lungo orizzonte temporale.

Conviene sottolineare che le nuove norme si sommano ai precedenti provvedimenti, in particolare a quello della Legge 122/2010 che rende i requisiti minimi di accesso alle pensioni agganciati direttamente alla speranza di vita, amplificandone gli effetti. Come abbiamo sottolineato più volte, queste recenti tendenze di implementazione di norme auto regolanti ai fini della sostenibilità, rendono il sistema previdenziale molto variabile nelle prestazioni da generazione a generazione, sia in termini di età di accesso alla pensione, sia in termini di redditività e tasso di sostituzione. Cerchiamo ora di delineare un quadro completo ed in maniera sintetica le misure principali:

Requisiti di Accesso

1. Sono state abolite le **finestre di uscita** in pensione, quelle che posticipavano di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi l'effettivo pensionamento dalla data di maturazione dei requisiti minimi. La misura rende giustizia ad un meccanismo subdolo di incremento occulto dei requisiti. Abbiamo citato in anticipo questo provvedimento minore in quanto spiega il senso di alcuni incrementi dei requisiti di età e di anzianità operati nel nuovo testo, che non sono altro che l'esplicitazione dell'effetto operato dal precedente meccanismo delle finestre mobili. Ovviamente dal 2012 si torna al passato, la decorrenza della pensione scatta dal primo del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti.

2. Sono di fatto abolite le pensioni di Anzianità (quelle di quota 96 e quelle con solo 40 anni di contribuzione, che poi sono 41 o 41 e 6 mesi tenendo conto dell'attuale finestra di uscita) e sono sostituite dalla cosiddetta pensione Anticipata. Per conseguire la **pensione Anticipata** bisogna possedere dal 2014:

- *41 anni e 3 mesi se donne*
- *42 anni e 3 mesi se uomini*

a. l'incremento di questo requisito è graduale nei primi due anni: per il 2012 sono 2 mesi in meno, per il 2013 un solo mese in meno rispetto ai sopracitati limiti vigenti dal 2014.

b. Come citato più avanti, anche il requisito di anzianità della pensione anticipata viene agganciato all'incremento della speranza di vita, pertanto nell'ampio orizzonte temporale a metà del secolo, i 42 anni potranno divenire ben 46.

c. Occorre rilevare che se la decorrenza della pensione Anticipata avviene per età inferiori al 62°, sulla quota di pensione corrispondente ai contributi accreditati sino al 2011 si applica una penalizzazione di 1% per ogni anno e frazione antecedente il 62° anno di età al momento del pensionamento e un ulteriore 1% per ogni anno e frazione antecedente il 60°. Questo nuovo meccanismo dovrebbe servire a disincentivare i pensionamenti precoci anche per coloro che fanno riferimento al sistema di calcolo retributivo (che non ha alcuna proporzionalità con la speranza di vita residua del pensionato).

d. Sono garantiti comunque i diritti di accesso ai trattamenti pensionistici per tutti coloro che hanno già maturato i requisiti della normativa precedente, entro il 2011. Inoltre sono previste clausole di salvaguardia per alcune categorie di lavoratori particolari : coloro che si trovano in mobilità, che hanno avuto accesso alla contribuzione volontaria, ed altre casistiche similari.

3. Il requisito minimo per ottenere la **pensione di Vecchiaia** è portato a 66 anni di età e 20 anni di contribuzione accreditata. Vigé dal 2012 per tutti gli uomini e per le donne del pubblico impiego. Entra invece a regime nel 2018 per le donne del settore privato. Il periodo transitorio di elevazione del requisito di età per quest'ultima casistica è il seguente:

Aumento del requisito della pensione di vecchiaia per le donne

Anno	Lavoratrici Dipendenti	Lavoratrici Autonome
2012	62 anni	63,5 anni
2014	63,5 anni	64,5 anni
2016	65 anni	65,5 anni
2018	66 anni	66 anni

a. L'accesso alla pensione di vecchiaia si può procrastinare fino al 70° anno di età e ciò consente conseguentemente di fruire di un miglior coefficiente di calcolo delle quote di pensione contributiva (il coefficiente commisurato alla speranza di vita del pensionando).

b. Solo per chi aderisce al sistema contributivo puro, cioè chi è entrato nell'universo della previdenza obbligatoria dopo il 31/12/95, la pensione di vecchiaia deve risultare di importo superiore al valore di 1,5 volte l'Assegno Sociale 2012, rivalutato negli anni successivi con l'andamento medio del Prodotto Interno Lordo. All'età di 70 anni (e solo in questo caso) il requisito minimo di anzianità necessaria al pensionamento viene ridotto da 20 anni a soli 5 anni e decade il vincolo sull'importo rispetto all'Assegno Sociale.

c. Solo per chi aderisce al sistema contributivo puro, cioè chi è entrato nell'universo della previdenza obbligatoria dopo il 31/12/95, la pensione Anticipata si può ottenere anche con solo 63 anni di età e 20 anni di anzianità accreditata, ma solo a condizione che la pensione calcolata risulti pari o superiore a 2,8 volte l'Assegno Sociale 2012, rivalutato negli anni successivi con l'andamento medio del Prodotto Interno Lordo.

4. Tutti i limiti sino a qui esposti di età e quelli di anzianità relativi alla pensione Anticipata, come anche i coefficienti di conversione del montante individuale, incorrono nel meccanismo automatico di revisione e incremento in proporzione all'allungamento riscontrato della **speranza di vita**, appositamente rilevato dall'ISTAT. Le cadenze di revisione sono nel 2013, 2016, 2019 e successivamente a frequenza biennale. Il primo incremento non può eccedere i tre mesi e quelli successivi saranno tali da maturare approssimativamente 3 anni 9 mesi di incremento alla soglia del 2050 (come si può desumere dallo stralcio del modello previsionale demografico ISTAT scenario centrale riportato sotto). Ovviamente tutti gli incrementi ad oggi sono ipotetici perché dovranno essere corroborati dalla rilevazione statistica per essere resi vigenti ed effettivi.

Anno	Speranza di vita a 65 anni (maschi)	Speranza di vita a 65 anni (femmine)
2012	18,5	22,3
...
2018	19,2	23,1
...
2028	20,2	24,2
...
2038	21,2	25,1
...
2048	22,1	25,9
2049	22,1	26
2050	22,2	26

5. **In via eccezionale** solo per i lavoratori che matureranno i requisiti (aboliti) di 35 anni di contributi e 61 anni di età e le donne che potranno vantare 60 anni di età e 20 anni di contribuzione entro il 31/12/2012, è data facoltà di ottenere la pensione Anticipata dall'età di 64 anni.

Modello di calcolo

1. A partire dal 01/01/2012 tutte le annualità contributive saranno calcolate con il **sistema di calcolo contributivo**. Nulla cambia per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/95 (calcolo Misto o puramente Contributivo), mentre chi ne aveva di più conserva il più favorevole calcolo retributivo solo per le anzianità maturate entro il 2011. Si elimina in questo modo il limite dei soli 40 di contribuzione conteggiabile con il sistema retributivo, i soggetti che continueranno a contribuire oltre tale soglia, matureranno un incremento della pensione calcolato con il sistema contributivo per tutti gli anni post 2011. A questo aspetto positivo però si possono sommare risultati negativi per altri lavoratori, da valutarsi per ogni singolo caso.

2. È previsto un incremento dell'aliquota di **contribuzione** e della rispettiva aliquota di computo per i **lavoratori autonomi** (artigiani, commercianti, coltivatori) che dall'attuale 20% sale a regime al 24% dal 2018.

3. In fase di totalizzazione saranno cumulabili anche spezzoni contributivi di durata inferiore ai tre anni.

Altri enti previdenziali

1. È data delega entro giugno 2012 per la revisione dei criteri di pensionamento delle categorie con mansioni difficili e usuranti (militari, autoferrotranvieri, ecc.) nell'ottica di recepire gli incrementi introdotti per gli altri lavoratori dalla manovra, migliorando ed attenuando per loro i requisiti di accesso alla pensione. Trattandosi di legge delega è tutto ancora non definito e regolamentato.

2. Gli enti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei lavoratori del pubblico impiego (INPDAP) vengono soppressi e confluiscono nella gestione INPS.

3. Gli enti privatizzati (quelli prevalentemente riconducibili agli ordini professionali) dovranno garantire il pareggio di bilancio previsionale tecnico per un arco temporale di 50 anni. Se inadempienti oltre il 30/06/2012 scatta il sistema di calcolo pro-rata contributivo e una aliquota di solidarietà di 1% per il 2012 e il 2013.

Pensioni in essere

1. Come misura immediata di contenimento della spesa previdenziale viene **bloccato l'adeguamento** delle pensioni per due anni (2012 e 2013) ma solo per la quota di pensione eccedente la soglia pari a tre volte il trattamento minimo (oggi circa 1.400 euro/mese). Inoltre alle pensioni "d'oro" di importo elevato si applica un prelievo pari al 15% sulla porzione di pensione oltre i 200.000 euro/annui.

Come si evince da questa nota lo scenario si è fatto ancora più complesso ed articolato che nel recente passato. Questo susseguirsi di riforme rende ancora più importante avere a disposizione gli strumenti di simulazione previsionale di primo pilastro.